EPR - PRECETTI SU ETICA/ INTEGRITA' DELLA RICERCA E NORME DISCIPLINARI

Problematiche afferenti al coordinamento

Autore: Paolo Capitelli
Affiliazione: Responsabile Unità Procedimenti Disciplinari CNR
Email: paolo.capitelli@cnr.it

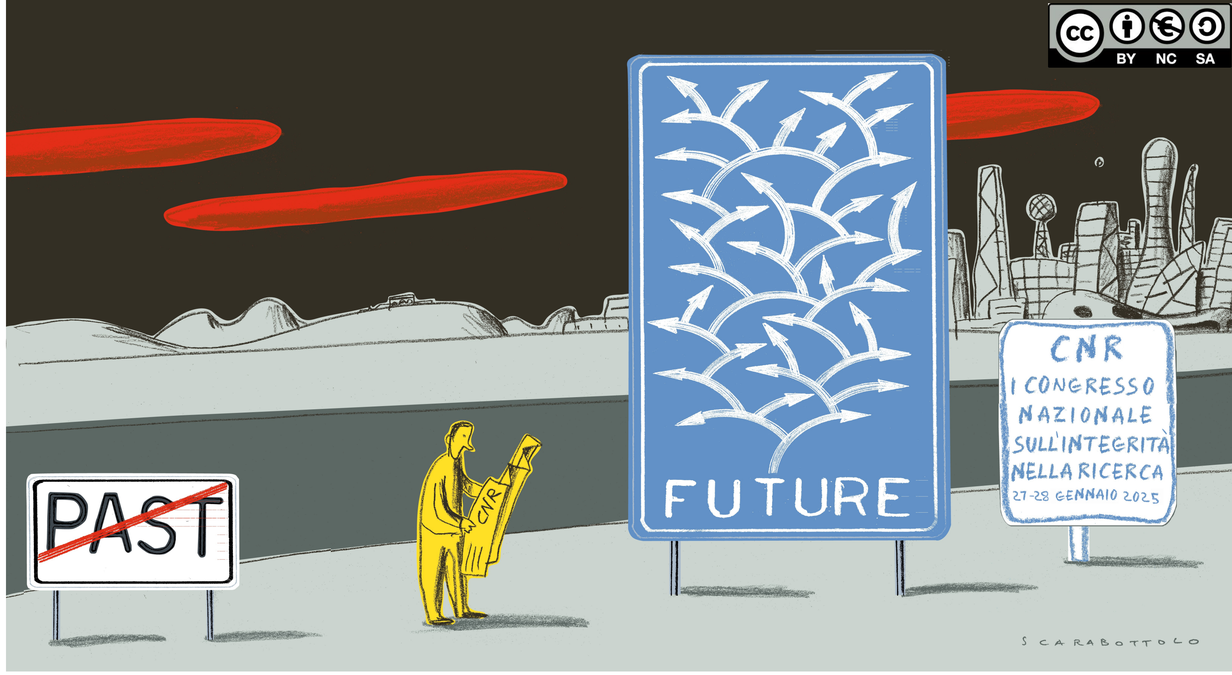

Introduzione

Problema del coordinamento tra norme disciplinari ed etico-deontologiche dei tecnologi ricercatori CNR in casi di possibile interferenza.
Norme disciplinari – potere di reazione sanzionatoria del datore di lavoro rispetto a infrazioni di doveri previsti dal Contratto di lavoro
Norme etico deontologiche – l'insieme dei principi e dei valori etici, dei doveri deontologici e degli standard professionali sui quali si fonda una condotta responsabile e corretta da parte di chi svolge, finanzia o valuta la ricerca scientifica, nonché da parte delle istituzioni che la promuovono e la realizzano. La violazione dei principi e dei valori etici, dei doveri deontologici e degli standard professionali sui quali si fonda una condotta responsabile e corretta è normalmente indicata come condotta scorretta nella ricerca (Research Misconduct) (Linee guida per l'integrità nella ricerca della *Commissione CNR per l'Etica e l'Integrità nella Ricerca* del CNR – ult. rev. 2019 - preambolo). Con rimedi non strettamente sanzionatori, quali rettifica e correzione elaborato scientifico.

Formante disciplinare:
Art. 55 ss. D.lgs 165/2001 – procedimento disciplinare; Art. 54 D.lgs. 165/2001 – Codice di comportamento governativo DPR 62/2013/ Codici di comportamento singole PA (spec. CNR Delibera CDA n.137/2017); CCNL Istruzione e Ricerca 2019 2021 Titolo V- Responsabilità Disciplinare – Art. 22 ss.
Formante etico-deontologico:
Linee guida per l'integrità nella ricerca della *Commissione CNR per l'Etica e l'Integrità nella Ricerca* (ult. rev. 2019), cit. ciclo vita di progetto: la progettazione e la pianificazione della ricerca, lo svolgimento delle attività, la pubblicazione dei risultati, le fasi di valutazione di persone, progetti o pubblicazioni, i rapporti interni alle istituzioni di ricerca, nei rapporti con i colleghi e nella gestione della ricerca, la comunicazione pubblica e divulgazione dei risultati; con l'ulteriore importante distinzione tra condotte scorrette, discutili e irresponsabili.
Condotte scorrette (dolo), discutibili e irresponsabili (colpa).

Obiettivi

Ricerca di un coordinamento tra ambito disciplinare e ambito etico-deontologico in una serie di ipotesi ambigue nelle possibili situazioni di interferenza.

3 possibili ipotesi:

Infrazioni disciplinari totalmente fuori dal perimetro etico deontologico – cfr. violazioni «doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare» ex art. 1 DPR 62/2013. Condotte di «research misconduct» suscettibili di riverbero nel solo ordinamento etico-deontologico – Es. erronea indicazione di dati scientifici in pubblicazione e successiva correzione. Condotte sovrapponibili e interferenti. Condotte di «research misconduct» aventi possibile rilievo disciplinare.

Metodologia interpretativa

La soluzione del busillis si basa su una interpretazione sistematica della normativa disciplinare e deontologica, con applicazione di due macro-principi di fondo e un terzo corollario attuativo.

Principio di autonomia e indipendenza della ricerca – cfr. ad es. art. 9 Cost., art. 24, comma 6, CCNL Istruzione e Ricerca, cit., comma 6 sul divieto di sottoporre a procedimento disciplinare ricercatori e tecnologi nell'esercizio della loro attività professionale), art. 3 Codice Comportamento CNR, cit.

Corollario attuativo rappresentato da una interpretazione restrittiva delle norme sulla responsabilità disciplinare c.d. dubbie

Principio dei controlimiti all'autonomia e indipendenza di ricercatori e tecnologi per i casi gravi

Conclusioni

Gravi ipotesi lesive di doveri disciplinari ed etico deontologici sono soggette alla potestà disciplinare dell'Ente. Si pensi alle violazioni, (ad es. art 2, comma 3 Codice di Comportamento, materia di formazione, di lavoro, di proprietà intellettuale, di sicurezza e di sperimentazione; Linee Guida parte II Condotte lesive dell'integrità della ricerca, § A) «1. Plagio: - appropriarsi, intenzionalmente o per effetto di una condotta non diligente, di proposte progettuali altrui, presentandole interamente o in parte a firma di una persona diversa dall'autore; - utilizzare traduzioni integrali o parziali di una proposta progettuale altrui, senza citarne la fonte; - appropriarsi, intenzionalmente o per effetto di una condotta non diligente, di idee, dati o risultati altrui nel caso in cui l'attribuzione degli stessi ad altri ricercatori sia documentata e dimostrabile; - non accertare il consenso dei co-autori di una proposta progettuale prima della sottomissione della stessa a un soggetto finanziatore». Parte II § B.3 «Nello svolgimento del progetto di ricerca» conclamano tra le condotte scorrette «Incuria e abuso dei dati: - raccogliere in modo incompleto materiali, dati, registri e informazioni relativi alle proprie ricerche; - dichiarare falsamente, soprattutto nelle pubblicazioni, di essere in possesso di dati e materiali origina li; - distruggere dati, registri e informazioni relativi a una ricerca in una data antecedente alla scadenza codificata dall'ente di afferenza; - ostacolare l'accesso a materiali, dati, registri e informazioni prima della scadenza specificata come limite temporale minimo per la loro conservazione, a fronte di una richiesta di verifica da parte di terzi che vi abbiano titolo. 4. Furto di dati: - appropriarsi o fare uso di dati primari di una ricerca senza il consenso degli autori e, in generale, degli aventi diritto; - dare a terzi accesso a risultati, scoperte, ipotesi, teorie e metodi inediti di ricerca prima che questi siano stati pubblicati o senza avere il consenso degli autori e, in generale, degli aventi diritto».

Si auspica un potenziamento del raccordo tra le commissioni per l'integrità nella ricerca e le unità disciplinari, particolarmente nei casi di maggiore gravità o in quelli nei quali la collaborazione dei ricercatori/tecnologi coinvolti non si realizzi a pieno. L'Organo disciplinare, il quale in questi casi non ha né risorse né competenze epistemologiche totalizzanti, svolgerà la propria istruttoria e contesterà l'eventuale infrazione disciplinare, maturando la compiuta conoscenza dei fatti attraverso l'acquisizione dei pareri e delle valutazioni tecniche delle commissioni.

Riferimenti bibliografici

A. Boscati (a cura di), "Il lavoro pubblico", Maggioli Editore, Bologna 2021.
P. Capitelli, "Statuto disciplinare e statuto etico-deontologico negli Enti di Ricerca", Bioetica. Rivista interdisciplinare, 3/4/2023, pp. 717-737.
C. Caporale; "Premessa alla sezione 'Etica e Integrità nella Ricerca' ", Bioetica. Rivista interdisciplinare, 1/2023, pp. 175-176.
C. Caporale, "Lezioni di integrità nella ricerca AA 2021-2022", accessibili agli studenti e su richiesta.
C. Caporale, E. Mancini, "L'ethics by design nella ricerca scientifica", Bioetica. Rivista interdisciplinare, 1/2023, pp. 177-193.
V. Cerulli Irelli, "Per una politica dell'etica pubblica nella disciplina delle funzioni amministrative", in www.astrid-online.it, 24 giugno 2009, ivi ult. bibl.
A. Falzea, "Etica e Diritto", www.unirc.it, 2003, passim.
C. Pusateri, I principi del procedimento disciplinare nel settore pubblico. Dall'obbligatorietà dell'azione disciplinare al principio del ne bis in idem sanzionatorio, in www.altalex.com, 17 dicembre 2022.
S. Pezzuto, "Il Codice di comportamento dipendenti pubblici: normativa ed evoluzione", www.diritto.it, 16.09.2023.